

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE  
30 giugno 2008, n. 806.

**Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 «norme in materia di impatto ambientale» a seguito delle disposizioni correttive introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

#### LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Lamberto Bottini

Vista la legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 «Norme in materia di impatto ambientale»

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Parte seconda «*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*»;

Vista la deliberazione n. 1566 del 1 ottobre 2007 con la quale la Giunta regionale, a seguito della entrata in vigore a far data dal 31 luglio 2007 della Parte seconda del decreto legislativo 152/2006, aveva disposto «*Indicazioni tecnico-procedurali per le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*»;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 24 del 29 gennaio 2008;

Atteso che il suddetto decreto è entrato in vigore il 13 febbraio 2008;

Tenuto conto che l'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 4/2008 ha sostituito la Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 con la nuova parte seconda: «*Procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)*»;

Considerato che il nuovo testo del D.Lgs. 152/2006, in vigore dal 13 febbraio 2008, ha introdotto numerose modifiche ed integrazioni anche in materia di valutazione di impatto ambientale e che pertanto si rende necessario adottare, in fase di prima applicazione del decreto e fino all'emanazione della conseguente normativa regionale di adeguamento prevista dall'art. 35 dello stesso, una serie di ulteriori specificazioni tecniche e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in ambito regionale al fine di garantire la continuità e la coerenza dell'azione amministrativa regionale sia con le nuove disposizioni normative nazionali che con le vigenti norme regionali in materia di impatto ambientale, di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;

Ritenuto quindi, urgente ed indispensabile adottare, per le istanze di VIA e verifica di competenza regionale presentate a far data dal 13 febbraio 2008, le specificazioni tecniche e procedurali definite nell'allegato alla presente deliberazione, anche al fine di guidare l'azione del Servizio regionale competente ed assicurare la certezza del procedimento ai soggetti proponenti, fino all'emanazione della normativa regionale di adeguamento;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

delibera:

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e dei visti prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare le «Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 - norme in materia di impatto ambientale - a seguito delle disposizioni correttive introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», allegate alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

3) di stabilire che, fino all'emanazione dell'apposita legge regionale di adeguamento alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituita dal D.Lgs. 4/2008, le istanze di VIA e Verifica di assoggettabilità di competenza regionale dovranno essere presentate alla Giunta regionale - Direzione Ambiente, territorio e infrastrutture, Servizio VI «Rischio idrogeologico, cave e valutazioni am-

bientali» che assume il ruolo e i compiti di «autorità competente» di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006;

4) di stabilire che le istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità dovranno fare riferimento alle specificazioni tecniche e procedurali riportate nell'allegato alla presente deliberazione, predisposto al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento, prevista dall'art. 35 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la continuità e la coerenza dell'azione amministrativa regionale sia con le nuove disposizioni normative nazionali che con le vigenti norme regionali in materia di impatto ambientale;

5) di stabilire che le istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità pervenute nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2008 e la data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, non conformi alle specificazioni tecniche e procedurali definite nell'allegato al presente atto, dovranno essere integrate e perfezionate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell'allegato stesso;

6) di stabilire di avvalersi di ARPA-Umbria per quanto attiene l'attività tecnico-istruttoria dei procedimenti mentre per quanto riguarda l'attività di monitoraggio e controllo nell'ambito delle procedure di VIA e verifica, la stessa è posta in capo alla Giunta regionale, che esplica i citati compiti attraverso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-Umbria);

7) di assumere tutte le iniziative ritenute necessarie alla massima diffusione del presente atto;

8) di disporre che il presente atto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, venga pubblicato integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente

MARIA RITA LORENZETTI

(su proposta dell'assessore Bottini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: **Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 «norme in materia di impatto ambientale» a seguito delle disposizioni correttive introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.**

1. ASPETTI NORMATIVI DI CARATTERE GENERALE.

In data 13 febbraio 2008, è entrato in vigore il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 «*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 2008, il quale con l'art. 1 ha apportato sostanziali modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il citato decreto 4/2008 ha introdotto nella parte prima del D.Lgs. 152/2006 una serie di principi generali, sulla produzione del diritto ambientale, dell'azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e leale collaborazione, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione.

Con riferimento al processo di valutazione di impatto ambientale, il testo vigente della parte seconda del D.Lgs. 152/06, come sostituito dal D.Lgs. 4/2008:

1. costituisce recepimento ed attuazione della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata e integrata con la direttiva 97/11/CE e con la direttiva 2003/35/CE;

2. individua, nell'ambito della procedura di valutazione dell'impatto ambientale modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi comprese le procedure di cui al decreto legislativo 18/02/2005 n. 59, in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, come parzialmente modificato dal D.Lgs. 4/2008;

3. stabilisce che la valutazione ambientale di progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto delle capacità rigenerative degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica e che, in tale ambito, la valutazione ambientale dei progetti (VIA) ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale per la vita. A questo scopo, essa individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 4/2008, gli impatti diretti ed indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

1. l'uomo, la fauna e la flora;
2. il suolo, l'acqua, l'aria e il clima;
3. i beni materiali ed il patrimonio culturale;
4. l'interazione tra i fattori di cui sopra;

4. definisce la valutazione di impatto ambientale dei progetti (VIA) come il processo che comprende lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del progetto, dello studio e degli esiti delle consultazioni, l'informazione sulla decisione il monitoraggio.

## 2. PRINCIPALI MODIFICHE AL PROCESSO DI V.I.A. INTRODOTTE DAL D.LGS. 4/2008.

### • 2.1. Considerazioni preliminari

L'entrata in vigore a far data dal 13 febbraio 2008 della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come sostituita dal comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4, ha introdotto, rispetto al previgente testo normativo, una serie di modifiche ed integrazioni di carattere sostanziale anche in merito al processo di valutazione di impatto ambientale.

Tali modificazioni rendono necessario, in attesa della emanazione della normativa regionale di recepimento prevista dall'art. 35, fornire ulteriori indicazioni tecniche e procedurali per lo svolgimento del processo di valutazione di impatto ambientale che risultino coerenti sia con le nuove disposizioni normative contenute nel decreto che con le vigenti norme regionali in materia di impatto ambientale (disciplinate dalla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11), per lo meno nelle parti con esso compatibili.

Quanto rappresentato si rende indispensabile anche al fine di garantire, nella fase di prima applicazione del decreto e fino alla entrata in vigore della conseguente legge regionale di adeguamento, la continuità dell'azione amministrativa regionale in merito a procedimenti di VIA relativi ad istanze presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso (13 febbraio 2008).

Con riferimento alla procedura di valutazione di impatto ambientale si ritiene infatti che anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e fino alla emanazione della conseguente legge regionale di adeguamento, debbano continuare ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 «*Norme in materia di impatto ambientale*» nelle parti compatibili con le nuove norme. Infatti, sia la L. 308/2004 che il D.Lgs. 152/2006 affermano di rispettare le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, come definite ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Inoltre, è necessario anche tener conto della consolidata giurisprudenza costituzionale in materia di competenze ambientali e delle disposizioni di attuazione alle norme del Titolo V della Costituzione (come modificato dalla L.C. 3/2001). Infatti, ai sensi della L. 131/2003, solo nelle materie a potestà legislativa esclusiva statale le disposizioni normative regionali non possono più applicarsi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni statali in materia; ma la giurisprudenza costituzionale ha affermato che la «*tutela dell'ambiente*», pur figurando nell'elenco di cui all'art. 117 Cost. tra le materie a legislazione esclusiva statale, non è una «*materia in senso stretto*» (nel senso di sfera di competenza statale rigorosamente circoscritta e delimitata), ma piuttosto di una «*materia trasversale*», che ammette poteri di intervento delle Regioni (Corte Cost., sent. n. 222 e 407 del 2002, n. 259/2004, ecc.). Infatti, con la riforma del Titolo V si può «*ritenere che riguardo alla protezione dell'ambiente non si sia sostanzialmente inteso eliminare la preesistente pluralità di titoli di legittimazione per interventi regionali diretti a soddisfare contestualmente, nell'ambito delle proprie competenze, ulteriori esigenze rispetto a quelle di carattere unitario definite dallo Stato*» (Corte Cost. 407/2002).

### • 2.2. Sintesi delle principali modifiche in materia di VIA introdotte dal testo normativo

I Titoli I e III della parte seconda del nuovo testo, ridisegnano sia l'ambito di applicazione della norma, sia gli aspetti procedurali e tecnici (modalità - tempi - fasi) relativi allo svolgimento dei procedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità, con particolare riferimento a quelli di carattere informativo e partecipativo («*consultazioni*»).

#### ➤ 2.2.1. Ambito di applicazione

Con riferimento alle modifiche più significative introdotte dal decreto in merito all'ambito di applicazione, si evidenzia in primo luogo il ritorno, rispetto al precedente testo, ad una ripartizione «*inequivocabile*» delle competenze tra Stato e Regioni sui procedimenti di VIA e verifica, attribuita sulla base di nuovi allegati contenenti specifiche tipologie progettuali.

All'art. 7 viene sancito in proposito che i progetti elencati nell'allegato II al decreto sono sottoposti a procedure di valutazione di competenza statale, mentre i progetti di opere e interventi elencati negli allegati III e IV sono sottoposti a procedure di valutazione di competenza regionale.

Sempre per quanto attiene l'ambito di applicazione del decreto, i commi 6, 7 e 8 dell'art. 6, definiscono il quadro normativo minimo di riferimento concernente gli obblighi di assoggettamento di determinati progetti alle procedure di VIA e verifica in relazione alle specifiche attribuzioni di competenze sopra richiamate.

In sintesi:

a) sono assoggettati obbligatoriamente a procedura di VIA secondo le disposizioni di cui agli articoli da 21 a 28:

— i progetti elencati nell'allegato II, compresa ogni modifica o estensione degli stessi, ove la modifica o

l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato;

— i progetti elencati nell'allegato III, compresa ogni modifica o estensione degli stessi, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'allegato (*all'interno delle aree naturali protette le soglie dimensionali dei progetti, ove previste, sono ridotte del 50 per cento*);

— i progetti elencati nell'allegato IV, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (*le soglie dimensionali dei progetti, ove previste, sono ridotte in questo caso del 50 per cento*).

b) sono sottoposti a verifica di assoggettabilità secondo le disposizioni di cui all'art. 20:

— le modifiche ed estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che comportino effetti negativi apprezzabili per l'ambiente;

— i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

— i progetti di opere e interventi elencati nell'allegato IV che non ricadono, neanche parzialmente all'interno di aree naturali protette, comprese le modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente e i progetti di cui all'allegato III che servono esclusivamente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non siano utilizzati per più di due anni.

Il decreto consente di escludere dal campo di applicazione solo singoli interventi disposti in via d'urgenza al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o in seguito di calamità.

#### > 2.2.2. Documentazione di progetto

Per quanto attiene la documentazione progettuale da allegare alle istanze viene reintrodotta dal decreto quanto disposto nella norma previgente al D.Lgs. 152/2006: per la valutazione di impatto ambientale è necessario il progetto definitivo, per la verifica di assoggettabilità il progetto preliminare (entrambi predisposti in conformità all'art. 93 del D.Lgs. 163/2006).

#### > 2.2.3. Verifica di assoggettabilità

Con l'art. 20 del decreto, viene definita una nuova procedura di verifica di assoggettabilità più articolata che prevede in sintesi, per i progetti di competenza regionale:

— la pubblicazione, da parte del soggetto proponente, di un avviso nel *Bollettino Ufficiale* della Regione e sull'albo pretorio dei Comuni interessati dal progetto, attestante la presentazione di richiesta di verifica di assoggettabilità all'autorità competente e l'avvenuto deposito di copia integrale degli atti, presso i Comuni ove il progetto è localizzato;

— un periodo di 45 giorni dalla pubblicazione dell'avviso entro il quale chiunque può far pervenire le proprie osservazioni;

— un successivo periodo di 45 giorni entro il quale l'autorità competente, sulla base dei criteri di cui all'allegato V del decreto e sulla base degli esiti della consultazione, si esprime sulla esclusione o meno del progetto dalla procedura di VIA con indicazione di eventuali prescrizioni.

Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico dall'Autorità competente mediante avviso nel *Bollettino Ufficiale* della Regio-

ne e pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente;

#### > 2.2.4. fase di consultazione

Con l'art. 21 viene prevista la facoltà per il proponente di attivare una «fase di consultazione» con l'Autorità competente e con i soggetti competenti in materia ambientale al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello studio di impatto ambientale, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare.

La «fase di consultazione», codificata dall'articolo 21, si conclude entro 60 giorni dall'istanza con un pronunciamento dell'autorità competente che, esaminate le principali alternative e verificata l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità si esprime sulle condizioni per l'elaborazione del progetto e del S.I.A.;

#### > 2.2.5. studio di impatto ambientale

All'art. 22 sono stabiliti i nuovi contenuti dello studio di impatto ambientale che deve essere predisposto secondo le indicazioni dell'allegato VII al decreto e nel rispetto degli esiti della «fase di consultazione» di cui all'art. 21. Vengono inoltre definiti ed elencati i contenuti minimi delle informazioni che devono essere contenute nello studio di impatto ambientale. Tra queste figurano, tra l'altro, una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, ivi compresa la cosiddetta opzione zero con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale e una descrizione delle misure previste per il monitoraggio.

Ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 34 del Titolo V «Norme transitorie e finali», del decreto, resta comunque salva, (nelle more dell'emanazione di modifiche ed integrazioni delle norme tecniche in materia ambientale da parte del Governo entro due anni dall'entrata in vigore del decreto), l'applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988;

#### > 2.2.6. procedura di VIA

Il nuovo decreto definisce una procedura di VIA maggiormente articolata e strutturata rispetto a quella disciplinata nel precedente testo normativo sia per quanto attiene gli aspetti tecnici e procedurali sia per quanto attiene gli aspetti partecipativi e informativi.

Con gli artt. da 23 a 29 sono disposte le norme che regolano la procedura di VIA.

Vengono descritte in particolare:

— le modalità per la presentazione dell'istanza;

— le modalità relative alla consultazione;

— le modalità per la valutazione dello studio di impatto ambientale e degli esiti della consultazione da parte dell'Autorità competente;

— il processo di decisione e il conseguente provvedimento conclusivo del procedimento;

— le modalità relative all'informazione sulla decisione;

— gli aspetti attinenti le attività di controllo e monitoraggio;

— i controlli e le sanzioni in capo all'autorità competente;

Con riferimento ai progetti di competenza regionale, le principali innovazioni introdotte riguardano, in estrema sintesi i seguenti aspetti ed elementi:

a. soggetti coinvolti nel procedimento (*sono soggetti del procedimento: il proponente, l'autorità competente, i soggetti competenti in materia ambientale, il pubblico, il pubblico interessato*);

b. modalità di presentazione dell'istanza (*è prevista la pubblicazione di uno specifico avviso oltre che a mezzo stampa anche sul sito web dell'autorità competente*);

c. documentazione da allegare alla domanda (viene reintrodotta il progetto definitivo; è prevista la predisposizione di uno studio di impatto ambientale conforme ai nuovi contenuti descritti nell'allegato VII; è richiesto un elenco delle autorizzazioni, pareri, nulla osta ecc. già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'intervento);

d. modalità, fasi e tempi per lo svolgimento del procedimento (viene individuato un termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza per verificare la completezza della documentazione presentata; è stabilito un termine di sessanta giorni per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico e per l'acquisizione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni di tutti i soggetti competenti in materia ambientale interessati; è concessa la facoltà al soggetto proponente di inoltrare, nei trenta giorni successivi, un'istanza di modifica degli elaborati presentati in relazione al contenuto delle osservazioni, ai rilevi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica o nel corso del contraddittorio; è prevista la possibilità per l'autorità competente di richiedere al proponente, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza, integrazioni in un'unica soluzione, con pretesa di pubblicazione di un ulteriore avviso di deposito al fine di consentire osservazioni aggiuntive. In tal caso la conclusione del procedimento è prevista entro 90 giorni dalla trasmissione delle integrazioni; sono stabiliti nuovi termini per la conclusione del procedimento: a) nel caso non vengano richieste al proponente integrazioni alla documentazione presentata, il procedimento si conclude nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza (prorogabili di ulteriori sessanta giorni in caso di accertamenti ed indagini di particolare complessità), b) nel caso in cui vengano richieste al proponente integrazioni alla documentazione presentata, il procedimento si conclude entro il termine massimo di trecentotrenta giorni dalla presentazione dell'istanza);

e. forme e modalità di informazione e partecipazione delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti: «consultazione» (è stabilito l'obbligo di pubblicazione di uno specifico avviso di avvenuta presentazione della domanda e di avvenuto deposito della documentazione, oltre che su un quotidiano a diffusione regionale, anche sul sito web dell'autorità competente al fine di garantire la massima informazione e partecipazione del pubblico; sono previsti nuovi termini per la presentazione delle «osservazioni»; viene introdotta, tra le possibili forme di consultazione, un'«inchiesta pubblica» per l'esame del SIA, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini; viene prevista la possibilità per il proponente, qualora non abbia luogo l'«inchiesta pubblica», di essere chiamato dall'autorità competente, prima della conclusione della fase di valutazione, ad un sintetico «contraddittorio» con i soggetti che hanno presentato pareri o osservazioni);

f. provvedimento conclusivo del procedimento (sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, inclusa, nel caso di impianti che ricadono nel campo di applicazione del D.Lgs. 59/2005, l'autorizzazione integrata ambientale; contiene le condizioni per la realizzazione, l'esercizio e la dismissione degli impianti e le indicazioni per lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e consentire di adottare eventuali misure correttive; in merito alla validità del provvedimento viene stabilito che i progetti sottoposti a valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento (sono consentite proroghe in considerazione delle caratteristiche del progetto). Trascorso tale periodo la procedura di VIA deve essere reiterata; il provvedimento di VIA deve essere pubblicato oltre che per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione an-

che integralmente sul sito web dell'autorità competente con indicazione delle sedi ove è possibile prendere visione di tutta la documentazione; è stabilito infine che dalla data di pubblicazione del provvedimento conclusivo nel Bollettino Ufficiale della Regione decorrono i termini per l'eventuale impugnazione in sede giurisdizionale del provvedimento);

g. sistema dei controlli e sanzioni, obblighi in capo all'autorità competente (viene stabilito in via preliminare che la VIA costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione dei progetti di opere e interventi a cui si applicano le disposizioni del decreto e che i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge; l'autorità competente, fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, esercita il controllo sull'applicazione delle disposizioni del decreto in materia di VIA nonché sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto, potendosi avvalere, nel quadro delle rispettive competenze, anche del sistema agenziale; con riferimento al sistema sanzionatorio è stabilito che:

— qualora si accertino violazioni delle prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione, l'autorità competente, previa eventuale sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendone i termini e le modalità. Nel caso il proponente non adempia a quanto imposto, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.

— nel caso di opere ed interventi realizzati senza la previa sottoposizione alle fasi di verifica di assoggettabilità o di valutazione in violazione delle disposizioni del decreto in materia di VIA, nonché nel caso di difformità sostanziali da quanto disposto dai provvedimenti finali, l'autorità competente, valutata l'entità del pregiudizio arrecato e quello conseguente all'applicazione della sanzione, dispone la sospensione dei lavori e può disporre la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. Nel caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente).

#### ➤ 2.2.7. valutazioni di impatto ambientale interregionali

Al Titolo IV gli artt. 30 e 31 dispongono in proposito che:

— nel caso di progetti di interventi e opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione ambientale è effettuato d'intesa tra le autorità competenti;

— nel caso di progetti di interventi e opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, l'autorità competente è tenuta a darne informazione e ad acquisire i pareri delle autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti;

— in caso di progetti di competenza regionale, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre (su parere conforme della Conferenza Stato-Regioni) l'applicazione delle procedure previste dal decreto per i progetti di competenza statale.

#### • 2.3. Coordinamento e semplificazione dei procedimenti

In merito alla finalità sancita al comma 2 dell'art. 4

del nuovo testo del D.Lgs. 152/2006, si evidenzia l'introduzione, con l'art. 10, di norme specifiche per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti.

In particolare:

> 2.3.1. VIA - AIA

il comma 2 prevede che le regioni assicurino che, per i progetti per i quali la valutazione di impatto ambientale sia di loro attribuzione e che ricadano nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2005, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale sia coordinata nell'ambito del procedimento di VIA.

Deve in ogni caso essere assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

Le disposizioni regionali possono inoltre prevedere che il provvedimento di VIA faccia luogo anche dell'autorizzazione AIA qualora l'autorità competente in materia di VIA coincida con quella competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

> 2.3.2. VIA/VERIFICA - VALUTAZIONE DI INCIDENZA

Il comma 3 prevede che la VIA comprenda le procedure di valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357/1997; a tal fine lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto 357/1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza.

> 2.3.3. VERIFICA - VAS

Il comma 4 prevede che la Verifica di assoggettabilità, possa essere condotta nel nell'ambito della VAS. In tal caso le modalità di informazione del pubblico devono dare specifica evidenza della integrazione procedurale.

> 2.3.4. VIA - VAS

Il comma 5 prevede infine che nella redazione del SIA relativo a progetti previsti da piani programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possano essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale e che nella fase di valutazione dei progetti siano tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali si è conclusa positivamente la procedura di VAS, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS deve essere adeguatamente motivato.

Per quanto sopra esposto in merito alle modifiche al processo di VIA conseguenti all'entrata in vigore a far data dal 13 febbraio 2008 della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come sostituita dall'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 e stante l'attuale vigenza delle norme regionali in materia di impatto ambientale di cui alla legge regionale 9 aprile 1998, n. 11,

si propone alla Giunta regionale, al fine di guidare l'azione amministrativa del Servizio regionale competente e garantire la certezza del procedimento ai soggetti proponenti:

1) di approvare le «Specificazioni tecniche e procedurali in materia di valutazione di impatto ambientale per l'applicazione della legge regionale 9 aprile 1998, n. 11 a seguito delle disposizioni correttive introdotte dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», allegate alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

2) di stabilire che, fino all'emanazione dell'apposita legge regionale di adeguamento alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituita dal D.Lgs.4/2008, le istanze di VIA e verifica di assoggettabilità di competenza regionale dovranno essere presentate alla Giunta regionale - Direzione Ambiente, territorio e infrastrutture, Servizio VI «Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali» che assume il ruolo e i compiti di «autorità competente» di cui all'art. 5 del D.Lgs. 152/2006;

3) di stabilire che le istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità dovranno fare riferimento alle specificazioni tecniche e procedurali riportate nell'allegato alla presente deliberazione, predisposto al fine di garantire, fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento, prevista dall'art. 35 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i., la continuità e la coerenza dell'azione amministrativa regionale sia con le nuove disposizioni normative nazionali che con le vigenti norme regionali in materia di impatto ambientale;

4) di stabilire che le istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità pervenute nel periodo compreso tra il 13 febbraio 2008 e la data di pubblicazione del presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria, non conformi alle specificazioni tecniche e procedurali definite nell'allegato al presente atto, dovranno essere integrate e perfezionate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nell'allegato stesso;

5) di stabilire di avvalersi di ARPA-Umbria per quanto attiene l'attività tecnico-istruttoria dei procedimenti mentre per quanto riguarda l'attività di monitoraggio e controllo nell'ambito delle procedure di VIA e verifica, la stessa è posta in capo alla Giunta regionale, che esplica i citati compiti attraverso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-Umbria);

6) di assumere tutte le iniziative ritenute necessarie alla massima diffusione del presente atto;

7) di disporre che il presente atto, unitamente all'allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale, venga pubblicato integralmente nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

Perugia, li 25 giugno 2008

L'istruttore  
F.to FABRIZIO PIERGIOVANNI

## ALLEGATO

SPECIFICAZIONI TECNICHE E PROCEDURALI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 1998, N.11 "NORME IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE" A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI CORRETTIVE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GENNAIO 2008, N.4 ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N.152.

In fase di prima applicazione della Parte seconda del D.Lgs. 152/2006, come sostituita dal D.Lgs. 4/2008 in vigore dal 13 febbraio 2008, (di seguito "decreto") e fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento prevista dall'art.35 del decreto, il processo di valutazione di impatto ambientale in sede regionale, relativo a progetti di opere o interventi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, viene effettuato secondo quanto disciplinato dalla vigente legge regionale 9 aprile 1998, n.11 "Norme in materia di impatto ambientale" con le seguenti specificazioni tecniche e procedurali.

### 1. Aspetti generali e principali definizioni

- Il processo di VIA comprende:
  - *lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;*
  - *la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale;*
  - *la presentazione e la pubblicazione del progetto*
  - *lo svolgimento di consultazioni;*
  - *la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni;*
  - *la decisione;*
  - *l'informazione sulla decisione;*
  - *il monitoraggio.*
  
- Sono soggetti del processo di valutazione di impatto ambientale in sede regionale :
  - *il proponente* : il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto;
  - *l'autorità competente* : la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA. In sede regionale i compiti dell'"autorità competente" di cui al D.Lgs 152/2006 e s.m.i. sono svolti dalla : Giunta regionale - Direzione Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - Servizio VI "Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali" (di seguito indicato anche come Servizio regionale competente);
  - *i soggetti competenti in materia ambientale*: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione di progetti (Regione, Provincie, Comuni, Comunità montane, Enti di

gestione delle aree naturali protette, Autorità di bacino, Soprintendenze, ASL, ARPA, ATO ecc.);

- *il pubblico*: una o più persone fisiche o giuridiche nonchè, ai sensi della legislazione vigente, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
  - *il pubblico interessato*: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono considerate come aventi interesse;
- Nell'ambito del presente allegato si intende per :
    - *impatto ambientale*: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti;
    - *patrimonio culturale*: l'insieme costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    - *progetto preliminare*: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
    - *progetto definitivo*: gli elaborati progettuali predisposti in conformità all'articolo 93 del decreto n. 163 del 2006 nel caso di opere pubbliche; negli altri casi, il progetto che presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente ai fini della valutazione ambientale;
    - *studio di impatto ambientale* : l'elaborato che integra il progetto definitivo redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art.22 del D.Lgs 152/2006 e del D.P.C.M. 27 dicembre 1988;
    - *studio preliminare ambientale* : l'elaborato che integra il progetto preliminare, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato V alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 ;
    - *modifica*: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti sull'ambiente;
    - *modifica sostanziale*: la variazione di un progetto approvato, comprese le variazioni delle sue caratteristiche o del suo funzionamento, ovvero un suo potenziamento, che possano produrre effetti negativi significativi sull'ambiente;
    - *consultazione*: l'insieme delle forme di informazione e partecipazione, anche diretta, delle amministrazioni, del pubblico e del pubblico interessato nella raccolta dei dati e nella valutazione dei progetti;

- *conferenza dei servizi*: la conferenza di cui all'art.6 della Legge regionale 9 aprile 1998, n. 11;

## 2. Ambito di applicazione

2.1. Sono assoggettati a procedura di Valutazione di impatto ambientale in sede regionale :

a) i progetti di opere o interventi elencati nell'Allegato III alla parte seconda del decreto, compresa ogni loro modifica o estensione, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nell'Allegato;

b) i progetti di opere o interventi elencati nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, ricadenti, anche parzialmente, all'interno di :

*"Aree Naturali Protette"* istituite ai sensi della legge 6 dicembre, 1991, n.394, della legge regionale 3 marzo 1995, n.9 e della legge regionale 29 ottobre 1999, n.29 come modificata dalla legge regionale 13 gennaio 2000, n.4;

*"Aree di Particolare Interesse Agricolo"* di cui all'art.20 della L.R. 27/2000 e s.m.i.;

*"Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale"* di cui all'art.14 della L.R. 27/2000 e s.m.i.;

*"Aree ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse generale"*, come specificatamente indicate nella Tav.II della L.R. 52/1983.

Per i progetti di cui alle lettere a) e b), ricadenti anche parzialmente all'interno di: *"Aree Naturali Protette"*, *"Aree di Particolare Interesse Agricolo"*, *"Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale"*, *"Aree ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse generale"*, come sopra definite, le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del cinquanta per cento.

2.2. Sono assoggettati a procedura di Valutazione di impatto ambientale, qualora la Giunta regionale ne verifichi la necessità sulla base dello svolgimento di una "Verifica di assoggettabilità", espletata sulla base dei criteri di cui all'Allegato V del decreto :

a. i progetti di opere o interventi elencati nell'Allegato IV alla parte seconda del decreto, comprese le modifiche o estensioni di progetti già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente;

- b. le modifiche o estensioni di progetti di cui all'Allegato III già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'Allegato III);
- c. i progetti di opere o interventi elencati nell'Allegato III che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non siano utilizzati per più di due anni.

Sono esclusi dal campo di applicazione singoli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi dell'art.5, commi 2 e 5 della legge 24 febbraio 1992, n.225, al solo scopo di salvaguardare l'incolumità delle persone e di mettere in sicurezza gli immobili da un pericolo imminente o a seguito di calamità. In tale caso le procedure sono quelle previste dal comma 11 dell'art.6 del decreto.

### 3. Verifica di assoggettabilità

La Verifica di assoggettabilità, attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se i progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale, è svolta in ambito regionale con le seguenti modalità:

Il proponente, ove ne ricorrano i presupposti, presenta alla Giunta regionale - Direzione Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - Servizio VI "*Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali*", istanza di "Verifica di assoggettabilità" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e della L.R.11/1998.

Contestualmente alla trasmissione dell'istanza il proponente è tenuto a pubblicare un sintetico avviso sul Bollettino Ufficiale della regione e sull'Albo Pretorio dei comuni interessati indicante : il nome e la ragione sociale del proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, il luogo ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i tempi entro i quali è possibile presentare osservazioni.

Una copia integrale della documentazione presentata è obbligatoriamente depositata dal proponente, ai fini della consultazione da parte del pubblico, presso il Comune o i Comuni ove il progetto risulta localizzato.

All'istanza sono allegate due copie cartacee sottoscritte e asseverate da tecnici abilitati e dieci copie conformi su supporto digitale in formato .pdf, testate alla lettura, di cui almeno una non modificabile e priva di dati sensibili ai fini della sua pubblicazione sul Portale regionale, della seguente documentazione :

- "progetto preliminare" costituito da elaborati progettuali predisposti in conformità all'art.93 del D.Lgs. 163/2006 nel caso di opere pubbliche e da elaborati progettuali che presentino almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente in tutti gli altri casi ;
- "studio preliminare ambientale" contenente tutte le informazioni e i dati necessari per individuare e valutare i principali impatti potenziali che il progetto può determinare sull'ambiente e sul patrimonio culturale, redatto sulla base degli elementi indicati nell'Allegato V alla parte seconda del decreto.
- "dichiarazione di compatibilità urbanistica" dell'opera o intervento rilasciata dalle amministrazioni comunali nelle quali il progetto è localizzato;

- dichiarazione delle amministrazioni comunali nelle quali il progetto è localizzato attestante che l'opera o l'intervento in progetto non ricade, neanche parzialmente, all'interno di :
  - “Aree di Particolare Interesse Naturalistico Ambientale” (L.R. 27/2000 - art.14);
  - “Aree di Particolare Interesse Agricolo” (L.R. 27/2000 - art.20);
  - “Aree Naturali Protette” (L.394/1991, L.R. 9/1995, L.R. 29/1999, L.R. 4/2000);
  - “Aree ove sono presenti risorse idriche sotterranee di interesse generale” (L.R. 52/1983-Tav. II);
- copia dell'“avviso” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione e sull'Albo pretorio dei comuni interessati;
- attestato di conformità delle copie digitali alle copie cartacee sottoscritto dal proponente e dal tecnico abilitato.

Gli elaborati del progetto preliminare e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati sul sito web della Giunta regionale.

Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta regionale - Direzione Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - Servizio VI “*Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali*”.

Entro i successivi quarantacinque giorni il Servizio regionale competente, sulla base dei criteri di cui all'Allegato V del decreto e tenuto conto dei risultati della consultazione, verifica in sede di valutazione o in sede di conferenza istruttoria con i Servizi regionali detentori di specifiche competenze ambientali e, qualora ritenuto necessario, con ARPA-Umbria e con un gruppo di “esperti” con competenze in campo ambientale, in numero massimo di sette, appositamente individuato con successivo atto della Giunta regionale, se il progetto può produrre possibili effetti negativi apprezzabili sull'ambiente e adotta il conseguente provvedimento.

Qualora il progetto non abbia impatti ambientali significativi o non costituisca “*modifica sostanziale*” il Servizio regionale competente dispone, tramite l'adozione di apposito provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale impartendo, se del caso, le necessarie prescrizioni; nel caso invece venga verificato che il progetto possa produrre impatti ambientali significativi o costituisca “*modifica sostanziale*”, il Servizio regionale competente dispone, tramite l'adozione di apposito provvedimento motivato, la necessità di assoggettamento dello stesso alla procedura di “*Valutazione di impatto ambientale*”.

In conseguenza di quanto sopra non trova più applicazione il “silenzio assenso” di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge regionale 11/98.

Il provvedimento di assoggettabilità è pubblicato a cura della Giunta regionale nel Bollettino Ufficiale della regione e sul sito web della Giunta regionale.

#### 4. Fase di consultazione preliminare per la definizione dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale

Al fine di definire la portata delle informazioni da includere nello Studio di Impatto Ambientale (SIA), il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare, il “proponente” ha la facoltà di richiedere alla Giunta regionale - Direzione Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - Servizio VI “*Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali*”, con

apposita istanza, l'avvio di una fase di consultazione con lo stesso Servizio e con i soggetti competenti in materia ambientale.

A tale proposito il proponente allega all'istanza due copie cartacee sottoscritte e asseverate da tecnici abilitati e dieci copie conformi su supporto digitale in formato .pdf, testate alla lettura, della seguente documentazione :

- "progetto preliminare";
- "studio preliminare ambientale";
- relazione illustrativa del piano di lavoro per la redazione del SIA, redatta sulla base degli impatti ambientali attesi;
- elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione ed esercizio del progetto.

Il Servizio regionale competente, acquisita agli atti l'istanza, avvia una fase di consultazione con il proponente convocando un'apposita conferenza istruttoria alla quale sono invitati a partecipare, oltre il proponente, anche i servizi regionali interessati e i soggetti pubblici detentori di competenze o responsabilità in campo ambientale nonché l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA-Umbria).

In tale sede vengono verificate le condizioni per l'elaborazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale, esaminate le principali alternative (compresa l'alternativa zero), verificata (sulla base della documentazione disponibile) l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e indicate, in carenza di tali elementi, le condizioni per ottenere in sede di presentazione del progetto definitivo i necessari atti di consenso senza che ciò pregiudichi la definizione del successivo procedimento di VIA.

La fase di consultazione si conclude entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza con un pronunciamento del Servizio regionale competente che tiene conto degli elementi emersi in sede di conferenza istruttoria.

## 5. Procedura di Valutazione di impatto ambientale

La procedura di Valutazione di Impatto Ambientale è svolta in ambito regionale con le seguenti modalità :

### 5.1. *Presentazione dell'istanza, misure di pubblicità, osservazioni*

Il proponente, nel caso di progetti di opere o interventi sottoposti ad obbligo di VIA, presenta alla Giunta regionale - Direzione Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - Servizio VI "Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali" apposita istanza di "Valutazione di Impatto Ambientale" ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della L.R.11/1998.

Contestualmente alla presentazione dell'istanza il proponente è tenuto a pubblicare a mezzo stampa su un quotidiano a diffusione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, un "avviso" contenente le seguenti informazioni : il nome e la ragione

sociale del proponente, l'oggetto e la localizzazione prevista per il progetto, una breve descrizione del progetto e dei suoi possibili principali impatti ambientali, l'indicazione delle sedi ove possono essere consultati gli atti nella loro interezza ed i termini entro i quali e' possibile presentare osservazioni.

Dell'avviso è data notizia sul sito web della Giunta regionale.

All'istanza sono allegate due copie cartacee sottoscritte e asseverate da tecnici abilitati e tre copie conformi su supporto digitale in formato .pdf, testate alla lettura, della seguente documentazione :

- "progetto definitivo" costituito da elaborati progettuali predisposti in conformità all'art.93 del D.Lgs. 163/2006 nel caso di opere pubbliche e da elaborati progettuali che presenti almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente in tutti gli altri casi ;
- "studio di impatto ambientale" predisposto in conformità alle disposizioni di cui all'art.22 del D.Lgs 152/2006 e del D.P.C.M. 27 dicembre 1988 nonchè nel rispetto degli esiti della fase di consultazione di cui al punto 4., qualora esperita;
- "sintesi non tecnica" delle caratteristiche dimensionali e funzionali del progetto e dei dati ed informazioni contenuti nello studio di impatto ambientale, inclusi elaborati grafici;
- "dichiarazione di compatibilità urbanistica" dell'opera o intervento rilasciata dalle amministrazioni comunali interessate dal progetto;
- copia dell'"avviso" pubblicato a mezzo stampa su quotidiano a diffusione regionale;
- attestazione di avvenuta trasmissione della documentazione alle Province, ai Comuni e agli Enti di gestione delle aree naturali protette, interessati dal progetto;
- elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento;
- attestato di conformita' delle copie digitali alle copie cartacee sottoscritto dal proponente e dal tecnico abilitato.

Una copia integrale della documentazione presentata, è trasmessa dal proponente alle Province, ai Comuni e agli Enti di gestione delle aree naturali protette, il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione. I Comuni, le Province e gli Enti di gestione delle aree naturali protette, assicurano, ai fini della consultazione, l'immediato deposito della sopra citata documentazione presso i propri uffici.

Entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale e presentare proprie osservazioni alla Giunta regionale - Direzione Ambiente, Territorio ed Infrastrutture - Servizio VI "*Rischio idrogeologico, cave e valutazioni ambientali*", anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale tiene conto delle osservazioni pervenute.

## 5.2. *Valutazione e decisione (modalità, tempi, fasi)*

I termini del procedimento decorrono dalla data di presentazione dell'istanza.

Entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza il Servizio regionale competente verifica la completezza della documentazione. Qualora questa risulti incompleta viene restituita al proponente con l'indicazione degli elementi mancanti. In tal caso il progetto si intende non presentato.

Accertata la completezza della documentazione il Servizio regionale competente procede all'attività tecnico-istruttoria mediante convocazione di un'apposita conferenza dei servizi alla quale sono invitati a partecipare i soggetti competenti in materia ambientale tra cui l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ARPA-Umbria, un gruppo di "esperti" con competenze specifiche in campo ambientale, in numero massimo di sette, appositamente individuato con successivo atto della Giunta regionale, nonché il proponente. Gli esperti di cui sopra possono essere chiamati all'attività istruttoria anche al di fuori della conferenza dei servizi.

A tal fine una copia conforme dell'istanza, completa di tutti gli allegati documentali, è trasmessa a cura del proponente a tutti i soggetti invitati in conferenza; la comprova dell'avvenuta trasmissione è attestata dal proponente mediante produzione al Servizio regionale competente della lettera di trasmissione debitamente quietanzata dal soggetto ricevente.

La conferenza è convocata entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni e si conclude, salvo nel caso in cui vengano richieste al proponente integrazioni alla documentazione presentata o nel caso in cui lo stesso intenda modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica ovvero nel corso del contraddittorio, nei successivi quaranta giorni.

I soggetti invitati rendono le proprie determinazioni nell'ambito della conferenza dei servizi e in tale sede viene acquisita e valutata tutta la documentazione presentata, le osservazioni, le obiezioni e i suggerimenti inoltrati. Il Ministero per i beni e le attività culturali si esprime, attraverso i propri organi periferici, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e negli altri casi previsti dal medesimo decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza ovvero in sede di conferenza. In ogni caso, anche ai fini dell'economicità dell'azione amministrativa e del non aggravio del procedimento amministrativo, laddove i soggetti invitati non esplicitino le proprie determinazioni finali in sede di conferenza dei servizi o al massimo nei successivi sette giorni dalla data di chiusura della stessa, il Servizio competente è autorizzato a considerare la mancata espressione come valutazione favorevole senza condizioni.

Il proponente, qualora non abbia luogo l'inchiesta pubblica di cui al successivo paragrafo 5.3., può essere chiamato, in sede di conferenza, ad sintetico contraddittorio le cui risultanze sono acquisite agli atti della conferenza dei servizi e valutate ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

Nel caso in cui il proponente intenda modificare gli elaborati presentati in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio, ne fa richiesta al Servizio regionale competente nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni, indicando il tempo necessario, che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. In questo caso il Servizio regionale competente, previo riesame degli elaborati modificati in sede di conferenza dei

servizi, esprime il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale entro novanta giorni dalla presentazione degli elaborati modificati. Il Servizio competente, ove ritenga che le modifiche apportate siano sostanziali e rilevanti, dispone che il proponente curi la pubblicazione di un avviso a mezzo stampa secondo le modalità precedentemente definite. Tutta la documentazione istruttoria è in ogni caso pubblicata sul sito web della Giunta regionale.

Qualora il Servizio regionale competente, sulla base degli elementi informativi e delle valutazioni acquisite in sede di conferenza dei servizi, ritenga la documentazione presentata dal proponente esaustiva ai fini della valutazione, conclude il procedimento di valutazione dell'impatto ambientale con provvedimento motivato, nei centocinquanta giorni successivi alla presentazione dell'istanza; nei casi in cui sia necessario procedere ad accertamenti ed indagini di particolare complessità, il Servizio può comunque disporre, con atto motivato, il prolungamento del procedimento di valutazione sino ad un massimo di ulteriori sessanta giorni, dandone comunicazione al proponente ed acquisire, ove occorra, specifiche e qualificate valutazioni di esperti appositamente nominati.

Allorché invece in sede di conferenza dei servizi emerga, da parte dei soggetti competenti in materia ambientale o degli esperti, la necessità di acquisire integrazioni alla documentazione presentata, il Servizio regionale competente, entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza di VIA, invita il proponente a produrre, in un'unica soluzione, le integrazioni richieste, indicando un termine per la risposta che non può superare i sessanta giorni, prorogabili, su istanza del proponente, per un massimo di ulteriori sessanta giorni. Il Servizio competente, ove ritenga rilevante per il pubblico la conoscenza dei contenuti delle integrazioni, dispone che il proponente depositi copia delle stesse presso le Province, i Comuni e gli Enti di gestione delle aree naturali protette, interessate dal progetto o dagli impatti della sua attuazione e dia notizia dell'avvenuto deposito mediante pubblicazione di uno specifico avviso su un quotidiano a diffusione regionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Chiunque, entro i successivi sessanta giorni, può presentare osservazioni aggiuntive. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' in tale caso espresso, previa riconvocazione della conferenza dei servizi, entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa. Qualora il proponente non ottemperi alle richieste di integrazioni nei termini previsti o ritiri la domanda, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. L'interruzione della procedura ha effetto di pronuncia interlocutoria negativa.

A seguito di quanto sopra esposto i commi 5 e 6 dell'art.6 della legge regionale 11/98 non trovano più applicazione.

L'inutile decorso del termine di centocinquanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza ovvero l'inutile decorso del termine di trecentotrenta giorni nel caso di richiesta di integrazioni al proponente o nel caso di istanza di modifica degli elaborati da parte del proponente in relazione alle osservazioni, ai rilievi emersi nell'ambito dell'inchiesta pubblica oppure nel corso del contraddittorio, può implicare l'esercizio del potere sostitutivo da parte del Consiglio dei Ministri, secondo le modalità stabilite dall'art.26, comma 2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

### 5.3. *Inchiesta pubblica*

E' facoltà del Servizio regionale competente disporre che la consultazione avvenga mediante lo svolgimento di un'inchiesta pubblica per l'esame dello studio di impatto ambientale, dei pareri forniti dalle pubbliche amministrazioni e delle osservazioni dei cittadini senza che ciò comporti interruzioni o sospensioni dei termini per l'istruttoria. L'inchiesta pubblica si conclude con una relazione sui lavori svolti ed un giudizio sui risultati emersi, che sono acquisiti e valutati ai fini del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

### 5.4. *Provvedimento*

Il provvedimento regionale di valutazione dell'impatto ambientale è adottato, sulla base delle risultanze emerse in sede di conferenza dei servizi, con apposito atto del Servizio competente. Il provvedimento sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento.

Eventuali autorizzazioni o altri atti abilitativi di natura ambientale necessari per la realizzazione e l'esercizio dell'opera o intervento, non valutati nel provvedimento, non esonerano comunque il soggetto proponente dall'obbligo di acquisizione degli stessi prima dell'inizio dei lavori.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale contiene le condizioni ambientali per la realizzazione, l'esercizio e l'eventuale dismissione delle opere ed ogni opportuna indicazione per la progettazione e lo svolgimento delle attività di controllo e monitoraggio degli impatti.

Il monitoraggio, svolto dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale e/o da altre autorità portatrici di specifiche competenze ambientali, assicura il controllo sugli impatti ambientali significativi provocati dalle opere approvate nonché la corrispondenza alle prescrizioni espresse sulla compatibilità ambientale dell'opera, anche al fine di individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti e consentire l'adozione delle opportune misure correttive. Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive adottate sono pubblicati sul sito web della Giunta regionale nonché sui siti web delle Autorità competenti per le attività di monitoraggio.

I progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, salvo proroga concessa dal Servizio regionale competente, su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

In nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e' trasmesso dal Servizio regionale competente all'Amministrazione preposta al rilascio del provvedimento amministrativo che consente in via definitiva la realizzazione dell'opera o intervento, nonché al soggetto

proponente ed è pubblicato, con indicazione dei luoghi ove lo stesso potrà essere consultato nella sua interezza, nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. Dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte di soggetti interessati.

Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale è inoltre pubblicato, con indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria e delle valutazioni successive, sul sito web della Giunta regionale.

### 5.5. *Controlli e sanzioni*

La valutazione di impatto ambientale costituisce presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione. I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.

Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, la Giunta regionale, fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento prevista dall'art.35 del decreto, esercita il controllo :

- a) sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente allegato,
- b) sull'osservanza delle prescrizioni impartite in sede di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale.

Fino all'entrata in vigore della legge regionale di adeguamento prevista dall'art.35 del decreto, i controlli sopra citati sono effettuati dalla Giunta regionale attraverso l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ARPA-Umbria.

## 6. Valutazioni di impatto ambientale interregionali

Nel caso di progetti di interventi e opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che risultino localizzati anche sul territorio di regioni confinanti, il processo di valutazione dell'impatto ambientale è effettuato in accordo tra le Autorità competenti;

Nel caso di progetti di interventi e opere sottoposti a procedura di VIA di competenza regionale che possano avere impatti ambientali rilevanti su regioni confinanti, il Servizio regionale competente ne dà informazione ed acquisisce i pareri delle Autorità competenti di tali regioni, nonché degli enti locali territoriali interessati dagli impatti.

Il Servizio regionale competente alla formulazione del parere ambientale regionale, coordina i pareri e le valutazioni ambientali degli Enti locali territoriali dell'Umbria interessati dagli impatti sia nel caso di progetti interregionali che nel caso di progetti ubicati sul territorio di regioni confinanti che possono produrre impatti ambientali rilevanti sul territorio regionale.

In caso di progetti di competenza regionale, qualora siano interessati territori di più regioni e si manifesti un conflitto tra le autorità competenti di tali regioni circa gli impatti ambientali

di un progetto localizzato sul territorio di una delle regioni, trovano applicazione le procedure previste dall'art.31, comma 1, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..

## 7. Coordinamento dei procedimenti

### *7.1. Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale*

Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza regionale che ricadono nel campo di applicazione dell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005 n. 59, la procedura per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA ed il provvedimento di valutazione di impatto ambientale dà atto anche degli esiti di tale autorizzazione e delle relative condizioni.

E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

### *7.2. Valutazione di impatto ambientale e Valutazione di incidenza*

Per i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale o a verifica di assoggettabilità di competenza regionale che interessano "Siti di interesse naturalistico" di cui all'art.13 della legge regionale 27/2000, la Valutazione di incidenza di cui all'art.5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA o di Verifica ed i relativi provvedimenti danno atto anche degli esiti di tale valutazione e delle relative condizioni.

A tal fine lo studio preliminare ambientale, nel caso di verifica di assoggettabilità, o lo studio di impatto ambientale, nel caso di valutazione dell'impatto ambientale, deve essere integrato da un'apposita relazione, contenente gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal D.P.R. 357/1997, redatta secondo gli indirizzi di cui all'allegato G allo stesso decreto n. 357 del 1997.

E' in ogni caso assicurata l'unicità della consultazione del pubblico per le due procedure.

### *7.3. Verifica di assoggettabilità e Valutazione ambientale strategica*

La Verifica di assoggettabilità di cui al punto 3. del presente allegato può essere condotta, nel rispetto di quanto ivi disposto, nell'ambito della Valutazione ambientale strategica (VAS).

In tal caso le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

### *7.4. Valutazione di impatto ambientale e Valutazione ambientale strategica*

Nella redazione dello Studio di Impatto Ambientale relativo a progetti previsti da piani programmi già sottoposti a valutazione ambientale strategica (VAS), possono essere utilizzate le informazioni e le analisi contenute nel rapporto ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS.

Per i progetti inseriti in piani o programmi per i quali la procedura di VAS si e' conclusa positivamente, il giudizio di VIA negativo ovvero il contrasto di valutazione su elementi già oggetto della VAS è adeguatamente motivato.

Per quanto non descritto nel presente allegato, in merito al coordinamento e la semplificazione dei procedimenti di VIA e VAS, si rimanda ai contenuti della D.G.R. n.383 del 16/04/2008.